

Conclusioni

Il percorso di ricerca affrontato in tema di malattie professionali connesse al rischio chimico da agenti cancerogeni negli ambienti di lavoro, specie qualora essi assumano la conformazione di luoghi cd. confinati, ha avuto quale obiettivo l'indagine delle metodologie di analisi e controllo del rischio, in ossequio alla complessa, quanto indispensabile, necessità di armonizzare il precetto legislativo ed il progresso scientifico.

Difatti, le istituzioni di carattere internazionale e nazionale hanno ormai da anni recepito l'importanza di un'azione congiunta e di una reale cooperazione tra le stesse, i soggetti d'impresa ed i tecnici, che possa fornire gli *input* operativi alla produzione normativa e configurare le applicazioni concrete in ambito aziendale dei sistemi di prevenzione e gestione del rischio chimico e dei cancerogeni in particolare. Tali considerazioni divengono particolarmente rilevanti e pregne di significato nel contesto degli ambienti di lavoro, che espongano i lavoratori a situazioni in cui vi siano tali fattori di rischio, in virtù sia della propria potenzialità lesiva della salute, quanto per la complessità delle variabili gestionali che essi comportino per il datore di lavoro e per tutte le figure dell'organigramma aziendale coinvolte nella garanzia della tutela della salute e sicurezza. Di conseguenza, è determinante l'approccio valutativo di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro e la gestione corretta delle sostanze chimiche coinvolte nei processi produttivi. A tal fine è indispensabile una pedissequa classificazione e registrazione delle sostanze chimiche, sin dalla loro produzione e nei successivi passaggi di trasporto e vendita, onde assicurare il rispetto degli standard qualitativi e di sicurezza per il loro trattamento. Tale obiettivo è stato perseguito dall'emanazione delle direttive europee n. 1907/2006 e 1272/2008, con le quali sono stati emanati i regolamenti REACH e CLP, in tema di registrazione e classificazione delle sostanze chimiche in modo da consentire la loro tracciabilità nei passaggi commerciali e quindi, un maggiore grado di sicurezza per le imprese in cui esse vengano utilizzate. L'impatto delle predette normative europee sui singoli Stati membri dovrà essere analizzato nel tempo, al fine di poter verificare quanto incideranno in concreto sugli approcci gestionali in tema di salute e sicurezza per quanto attiene alle sostanze chimiche.

L'esigenza di una chiara proceduralizzazione delle metodologie di trattamento delle predette sostanze riveste un ruolo ancor più importante, qualora si debbano gestire le medesime nell'ambito di lavorazioni in spazi confinati, intendendosi per tali, tutti quegli ambienti con limitata possibilità di accesso e fuga per i lavoratori. Difatti, l'alto fattore di rischio presente in tali casi, in virtù della maggiore concentrazione delle sostanze tossiche e dell'impatto sui soggetti ivi presenti, richiede una particolare attenzione per la predisposizione delle misure di prevenzione e gestione del rischio.

In tal senso, si riscontra l'incidenza dell'intervento operato dal Legislatore italiano, che con l'emanazione del D.P.R. 177/2011, in tema di lavorazioni in ambienti confinati ed a sospetto inquinamento, ha compiuto un passo decisivo nella tassativizzazione dei requisiti *ex lege* previsti per l'accesso delle imprese ad un settore nel quale la tutela della salubrità ambientale è primaria necessità. Quanto detto, può essere riscontrato nell'analisi di alcune tipologie specifiche di rischio chimico, in parte dalle potenzialità lesive note da tempo, come per l'amianto e la silice cristallina libera, ed in altri casi rischi emergenti, quali sono le malattie da MCS, ovvero Sensibilità Chimica Multipla, dovuta all'esposizione soggettiva sul lavoro a molteplici fattori sensibilizzanti. L'analisi della normativa internazionale e nazionale condotta in merito ha evidenziato i diversi regimi di responsabilità, nella propria connotazione penale e civile, riconducibili in capo al datore di lavoro ed ai soggetti da esso prominenti in caso di malattie professionali, correlate a specifici inadempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Infatti, quanto emerge dalla ricerca effettuata è la presenza nel nostro ordinamento di un articolato sistema, che gradua il livello di esigibilità delle cautele per la garanzia della sicurezza dei lavoratori, esposti a fattori di rischio che possano originare patologie cd. lungolatenti, che in ragione dell'ampio lasso temporale che richiede la loro manifestazione, possono rendere particolarmente complessa la determinazione della loro insorgenza rispetto alla condotta antidoverosa del soggetto datoriale. In tale ottica di grande rilevanza è la questione attinente alla tracciabilità del nesso di causalità tra condotta omissiva delle necessarie cautele imposte per legge a tutela dei lavoratori, quale necessario e sufficiente antecedente condizionalistico nella serie causale di produzione dell'evento tecnopatologico. L'esposizione condotta, alla luce delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali in merito, ha tracciato il quadro complesso sotteso alla tematica in oggetto, nonché la necessità, anche in tal caso, di operare un adeguamento costante, senza sfociare nel giudizio arbitrario, dell'interpretazione giuridica alla luce della progressione scientifica. Difatti, nel caso ad esempio delle patologie asbesto-correlate è emersa tutt'oggi una dissonanza interpretativo-applicativa degli orientamenti medico-legali e tecnici, per quanto riguarda la questione dei livelli soglia espositivi e della loro incidenza sulla manifestazione patologica, che ha determinato la mutevolezza delle pronunce giurisprudenziali, in merito all'asserzione della responsabilità del datore di lavoro rispetto alla tecnopatia del lavoratore.

Pertanto, sulla scorta di quanto detto appare indifferibile la correlazione delle azioni di tutela delle condizioni di lavoro sul fronte processuale e sanzionatorio, ma soprattutto su quello preventivo, attraverso l'intervento congiunto dei soggetti presenti all'interno dell'impresa e preposti alla garanzia dell'obbligo di sicurezza, nonché delle istituzioni che operino a

livello nazionale e territoriale in tal senso. Quindi, di fondamentale importanza sono le attività di sorveglianza e monitoraggio sanitario, svolte in azienda dai soggetti competenti, nonché all'esterno dalle singole istituzioni su scala nazionale e territoriale. L'analisi condotta pone in rilievo a livello aziendale non solo l'indifferibilità di un costante aggiornamento dei livelli formativi di tutti i soggetti addetti alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, specie nel caso di presenza di fattori di rischio quali agenti chimici cancerogeni, ma anche il necessario coordinamento delle attività di sorveglianza e monitoraggio endoaziendali, attraverso in primis la figura del medico competente, rispetto a quelle extraaziendali di livello istituzionale. E difatti, proprio le esperienze condotte da organismi internazionali e nazionali, costituiscono la fonte per lo sviluppo di buone prassi applicative in tal senso, che poste a disposizione delle imprese, possono divenire mezzo di sostegno e di cooperazione attiva, al fine di attuare una politica di prevenzione concreta e costante. La prospettiva evolutiva di tale rapporto di coordinamento e collaborazione tra soggetti d'impresa ed istituzioni in tema di sorveglianza e monitoraggio rappresenta un punto importante della ricerca, che mira ad individuare, le modalità per l'implementazione dei sistemi operativi tesi a tale scopo. Il sistema di tutela così esposto si completa con l'illustrazione dei principi operativi dell'apparato assicurativo-previdenziale, che il Legislatore ha predisposto per la tutela dei lavoratori che abbiano contratto una patologia professionale. In merito, si è sottolineata ed approfondita la questione riguardante il regime d'indennizzabilità delle malattie professionali, alla luce di un sistema che, se formalmente si dichiara orientato all'ammissione al trattamento ristorativo sia in caso di patologie tabellarizzate che extratabellari, di fatto ancora oggi, prevede una rigida differenziazione nel trattamento delle due fattispecie. Quanto detto, determina una disparità di trattamento, che contrasta con il sistema misto previsto nel nostro ordinamento e non riflette in tempo reale gli aggiornamenti tecnico-scientifici che identificano una certa lavorazione, quale probabile causa del fenomeno tecnopatologico, specie nei casi degli agenti cancerogeni con effetti lesivi lungolatenti. In virtù di ciò, si è prospettato un adeguamento della disciplina vigente, che si fondi sull'analisi del caso concreto, attuando una valutazione ad ampio spettro dell'ambiente lavorativo, delle condizioni in cui le prestazioni siano state rese dal soggetto ed alla luce delle aggiornate risultanze medico-legali ivi correlate.

Il profilo prevenzionale della ricerca condotta si è completato con l'analisi degli strumenti organizzativo-gestionali d'impresa, che possano essere impiegati per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza e che si connotano per la peculiare complessità nelle casistiche attinenti ai profili di rischio da agenti chimici cancerogeni. Prodromicamente è stato affrontato il tema della valutazione economica dei costi/benefici connessi all'investimento in salute e sicurezza in azienda, alla luce dei recenti studi svolti dalle maggiori

istituzioni internazionali ed europee, che hanno rilevato l'oggettiva convenienza per l'impresa di tali investimenti, in relazione all'abbattimento dei costi diretti e indiretti dei fenomeni infortunistici e tecnopatici, che si traducono in un profitto reale, sia in termini strettamente economici che d'immagine aziendale.

Conseguenzialmente, la predisposizione di modelli gestionali organizzativi efficaci, tesi alla prevenzione degli specifici rischi presenti sul luogo di lavoro, costituisce uno strumento importante per l'attuazione dei mezzi di tutela *ex ante* in ambito endoaziendale, consente all'impresa di rafforzare la propria immagine aziendale nel mercato e rafforza quella *Corporate identity*, alla base del concetto di responsabilità sociale d'impresa, intesa quale rapporto tra le attività aziendali rispetto sia ai soggetti interni alla stessa che all'esterno. La valorizzazione del concetto di *Corporate social responsibility* è alla base della comprensione non solo di tutto l'alveo delle ipotesi di rischio e di responsabilità ad essa riconducibili, correlate anche alle tematiche della cd. *safety* e *security*, ma soprattutto dell'ammissibilità e configurabilità dei profili di responsabilità riconducibile alla persona giuridica, quale soggetto titolare di diritti e doveri, nei confronti dei lavoratori e responsabile delle proprie azioni /omissioni verso la società in generale.

Quanto detto è ulteriormente specificato nell'analisi della disciplina riguardante la responsabilità amministrativa da reato degli enti collettivi di cui al D.lgs. 231/01, che introduce un'ipotesi esimente, qualora l'impresa dimostri di aver adottato efficacemente un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza. La lettura in combinato disposto di tale normativa e della successiva disposizione di cui all'art. 30 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., definisce i caratteri peculiari dei M.O.G. in materia di salute e sicurezza sul lavoro, inteso quale strumento gestionale delle fattispecie di rischio, atti a delimitare e circoscrivere la responsabilità amministrativa da reato degli enti collettivi, nonché mezzo di incentivo per l'adeguamento volontario delle imprese ai canoni di SSL. A corollario di quanto esposto in relazione all'adozione dei predetti M.O.G., quale valido strumento di prevenzione e gestione del rischio relativo alla salute e sicurezza sul lavoro, si è esaminata la disciplina della certificazione degli stessi, ai fini dell'attestazione di conformità ai parametri di legge. Il sistema della certificazione dei modelli di organizzazione e gestione rappresenta una concreta prospettiva per l'interazione tra istituzioni ed imprese, al fine di operare la valorizzazione in un'ottica premiale dei soggetti imprenditoriali che pongano in essere tutte le misure tecnicamente disponibili, atte a garantire il massimo livello possibile di sicurezza sul luogo di lavoro. In linea con quanto detto si pone anche la previsione normativa di cui all'art. 27 dello stesso D.lgs. 81/08 e s.m.i. in tema di qualificazione delle imprese, che mira all'individuazione dei criteri indispensabili per operare all'interno di

determinati settori produttivi, onde effettuare una selezione *ex ante*, che costituisca via di accesso preferenziale per i soggetti che adottino prassi aziendali virtuose. L'attuazione della disciplina della qualificazione delle imprese, quale esito della cooperazione e dialogo tra istituzioni e le stesse, rappresenta un modello d'azione concreta e scevra da formalismi sterili, che si pone quale antidoto operativo ai fenomeni distorsivi del mercato, quali la concorrenza sleale ed il *dumping sociale*, specie in settori ad alto rischio come quello degli appalti, che impongono una normazione forte, ma soprattutto efficace, che selezioni e valorizzi i soggetti virtuosi ed incentivi in tal senso le imprese.

Pertanto, la persecuzione dell'obiettivo di una reale cultura della sicurezza non può passare solo attraverso lo strumento della tutela processuale, poiché laddove le contingenze conducano ad agire in tale sede a garanzia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ciò testimonia un fallimento di tutti gli strumenti di prevenzione, che avrebbero dovuto impedire la verificazione di eventi infausti, quali gli infortuni o le malattie professionali. I costi economici e sociali che derivano dal fallimento del sistema preventivo sono ingenti, ancor più in un momento storico come quello attuale, nel quale sono necessarie tutte le risorse disponibili per affrontare la presente crisi multisettoriale a livello globale. Quindi, è essenziale una consapevolezza diffusa e capillare che solo un'azione incisiva di tutti gli attori sociali, quali le imprese, le associazioni di categoria, le istituzioni ed i singoli lavoratori, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, può consentire l'uscita da una condizione di *empasse*, che rischia altrimenti di divenire patologica e sistemica.

In tal senso, appare improcrastinabile un nuovo approccio verso le tematiche della garanzia della salute e sicurezza sul lavoro, senza abbandonare i principi cardine sui quali si fonda il nostro stesso ordinamento, bensì ripartendo proprio da questi ultimi, ricordando che è stata proprio la stessa Carta costituzionale, ad aver sancito il giusto e necessario connubio tra il lavoro, quale valore costituente dello Stato, e la garanzia della dignità e salute dei lavoratori.

Quanto detto traccia i caratteri di un nuovo concetto di diritto del lavoro che si ponga in chiave propositiva rispetto alle rinnovate necessità di un mercato che richiede la ricerca di un equilibrio complesso, ma non inarrivabile, tra esigenza di competitività delle imprese e benessere dei lavoratori, raggiungibile solo se si comprenda, come lo stesso prof. Marco Biagi asseriva, che non si deve “*cercare la sicurezza nel passato, ma intervenire con strumenti nuovi*”, che possono nascere solo dalla collaborazione comune e dal coraggio di andare oltre quanto detto e fatto, per muoversi verso ciò che si può fare.